

CXIX.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SUMMARIO. — *Comunicazioni d'invito al Senato all'inaugurazione dell'Ossario di Montebello — Approvazione senza discussione dei seguenti progetti di legge: Aggregazione del Comune di Bargagli al Mandamento di Staglieno; Aggregazione dei Comuni che costituiscono il Mandamento di Montichiari al Distretto notarile di Brescia; Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 all'Ufficio di conservazione delle Ipoteche di Messina; Facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti di Appello di Catania e Catanzaro — Discussione del progetto di legge per l'aggregazione della Borgata Sterpito al Comune di Avigliano in Basilicata — Osservazioni del Senatore Berteà — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei due articoli del progetto — Approvazione senza discussione dei seguenti progetti di legge: Cessione al Municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran Carcere cellulare; Estensione ai militari di bassaforza passati nel personale dei Capi tecnici e Capi operai della Marina, dell'art. 36 della legge 3 dicembre 1878; Convenzione colla Società delle strade ferrate Sarde per la costruzione ed esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci — votazione segreta dei progetti anzidetti e risultato della medesima — Discussione del progetto di legge per la spesa relativa ai lavori necessari all'assetto definitivo delle Cliniche universitarie nell'Ospedale di Sant'Orsola in Bologna — Raccomandazione del Relatore Senatore Pacchiotti — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla giubilazione degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della Regia Marina — Dichiarazione del Ministro — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 — Osservazioni del Senatore Bertolini sull'articolo 5 — Spiegazioni del Senatore Finali, Relatore — Emendamento proposto a' al Senatore Paternostro — Osservazioni del Ministro della Marina e dei Senatori Bertolini e Finali, Relatore — Approvazione degli articoli 5, 6, 7, 8 ultimo del progetto — votazione a scrutinio segreto dei due ultimi progetti — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 55.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina; e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata, di ieri il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Il primo progetto di legge iscritto all'ordine del giorno, sarebbe quello intitolato: « Stato degli impiegati civili », che fu proposto dal signor Ministro dell'Interno.

Non potendo venire oggi al Senato per indisposizione di salute il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, prego il signor Ministro Guardasigilli di dichiarare se qualche altro Ministro sia stato incaricato di rappresentare nella discussione il proponente.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Io non ho avuto alcun incarico di sostenere la discussione di questo progetto di legge. D'altronde, essendo l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, impedito per malattia d'intervenire oggi al Senato, pregherei

di passare oltre e di procedere alla discussione degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge, iscritto all'ordine del giorno, è quello intitolato: « Aggregazione del Comune di Bargagli al Mandamento di Staglieno ».

Prima però di mettere in discussione questo progetto di legge, devo comunicare al Senato una lettera pervenutami per parte della Presidenza del Comitato promotore dell'Ossario di Montebello.

« Roma, 4 maggio 1882.

« Eccellenza,

« Il giorno 20 di questo mese, ricorrendo l'anniversario della battaglia di Montebello, sarà inaugurato il monumento, nel quale, per cura di un Comitato di privati cittadini, e con le oblazioni di S. M. il Re, dei Reali Principi, del Governo e di numerosa cittadinanza, furono raccolte le ossa dei prodi caduti combattendo dall'una parte e dall'altra nella memorabile giornata. Si ha ragione di sperare che la pia cerimonia sia onorata dalla presenza di S. A. R. il Duca di Aosta, o di S. A. R. il Duca di Genova, in rappresentanza di S. M. il Re; e ora il Comitato promotore si reca a dovere di pregare l'E. V. affinchè voglia fare invito, in suo nome, al Senato del Regno, di intervenire all'inaugurazione.

« Io mi riservo di comunicare all'E. V. il programma della cerimonia, e prego intanto la E. V. di gradire l'espressione della mia osservanza.

« Il Presidente del Comitato promotore
dell'Ossario di Montebello

« DEPRETIS ».

Credo che il Senato vorrà ringraziare il Comitato promotore di questo invito sul quale mi riservo di provocare una concreta deliberazione quando si avrà il programma della cerimonia che ci viene promesso.

Approvazione dei progetti di legge N. 179, 188, 187, 189.

PRESIDENTE. Ora si legge l'annunziato progetto intitolato: « Aggregazione del Comune di Bargagli al Mandamento di Staglieno ».

Articolo unico.

« Il Comune di Bargagli cesserà di far parte del Mandamento di Torriglia e sarà aggregato nei rapporti amministrativi e giudiziari al Mandamento di Staglieno, dello stesso circondario ».

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Poichè nessuno chiede la parola, la discussione generale si intende chiusa, e trattandosi di articolo unico, lo si rinvierà alla votazione a scrutinio segreto.

Segue l'altro progetto di legge: « Aggregazione dei Comuni che costituiscono il Mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia ».

Articolo unico.

« A datare dal 1° luglio 1882 i Comuni che costituiscono il Mandamento di Montichiari sul Chiese, sono aggregati al distretto notarile di Brescia, capoluogo della Provincia a cui appartengono. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la medesima si intende chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà rinviato alla votazione a scrutinio segreto.

Ora viene all'ordine del giorno il seguente progetto di legge: « Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Messina » del quale si dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la medesima s'intende chiusa, e si

passerà alla discussione degli articoli, dei quali si darà nuova lettura.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 1.

Tutti coloro che nel 13 dicembre 1880 fecero richiesta all'ufficio di conservazione delle ipoteche in Messina per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni, saranno tenuti a rinnovarla allo stesso ufficio entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ai documenti che a norma di legge devono essere presentati, dovrà aggiungersi la ricevuta rilasciata in conformità dell'art. 2071 del Codice civile.

Questa ricevuta rimarrà depositata presso l'ufficio di conservazione delle ipoteche in Messina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo; se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

Decorsi i tre mesi, tutti coloro che non avranno adempiute le prescrizioni dell'art. 1, perderanno da qualunque diritto che possa loro derivare dalle richieste di trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880; salvo il diritto per quelle trascrizioni regolarmente eseguite e che risultino dal registro d'ordine.

(Approvato).

Art. 3.

Decorsi i tre mesi, il conservatore delle ipoteche in Messina non potrà fare alcuna riserva a causa dell'incendio avvenuto in quell'ufficio di conservazione il 13 dicembre 1880.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi anche alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Ora viene il progetto di legge portante « Facoltà al Governo di applicare due Consiglieri

a ciascuna delle Corti d'Appello di Catania e di Catanzaro ».

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

È data facoltà al Governo di applicare temporaneamente alla Corte d'appello di Catania due Consiglieri di altre Corti d'appello nelle quali il numero di essi ecceda il bisogno; e di aumentare fino a sei il numero dei Consiglieri già applicati alla Corte d'appello di Catanzaro, giusta l'art. 2 della legge 12 dicembre 1878, n. 4627 (serie 2^a).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, sarà rinviato alla votazione a scrutinio segreto.

Ora viene il progetto « Aggregazione della borgata Sterpito al Comune di Avigliano in Basilicata ».

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge gli articoli:

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Non è per parlare sull'argomento speciale di questo progetto di legge che ho preso la parola, ma per rivolgere, come feci altre volte, al Governo la preghiera di andare molto a rilento nel prestare appoggio a queste aggregazioni e disgregazioni di frazioni di comuni, le quali sotto una forma semplice contengono qualche volta problemi amministrativi di molta importanza, rompono tradizioni antichissime, e non sono sempre determinate da vera necessità ed utilità, ma spesso dall'intendimento di sottrarsi ad obblighi che loro sarebbero imposti, restando nel Comune a cui appartengono.

Queste aggregazioni e disgregazioni spesse volte seguite da uno strascico di odii e di liti determinate dalle separazioni dei patrimoni, e le gravissime spese che ne risultano, fanno poi pentiti i Comuni stessi delle loro domande.

D'altronde poi è molto difficile che il procedimento segua con quella regolarità che è nell'intendimento della legge, perchè ordinariamente le frazioni non hanno la circoscrizione prestabilita e determinata, ed è perciò sempre assai arduo giustificare la maggioranza degli elettori che si richiede per la relativa domanda.

E poichè, come già pur dissi altra volta, la Casazione di Roma ha sancito, che, quando queste formalità non siano state rigorosamente seguite dal Governo, è fatto diritto ai singoli Comuni ed ai frazionisti di portar la questione innanzi l'Autorità giudiziaria, di questo diritto l'una o l'altra delle parti vuole d'ordinario fare esperimento.

Mi sembra quindi opportuno che, massime in vista dell'imminente riforma della legge comunale, non si debbano autorizzare soverchie modificazioni territoriali, e non sancire deliberazioni le quali talvolta non sono che l'effetto di asti partigiani e perturbano permanentemente le condizioni dei Comuni stessi.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Le osservazioni fatte dal Senatore Berteza a proposito di questo progetto di legge mi sembra che si riferiscano piuttosto ai rapporti amministrativi che a quelli giudiziari, e quindi io comunicherò al mio Collega l'on. Ministro dell'Interno le sue osservazioni, che mi sembrano molto fondate.

Giacchè siamo in questo tema dirò che in quella parte che concerne i rapporti giudiziari, io non ho mai assentito, se non coll'avviso e concorde parere e deliberazioni delle Procure Generali, ad alcuna di queste aggregazioni di un Mandamento ad un altro Comune.

Senatore BERTEZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEZA. Infatti io non ho preso la parola quando testè si trattava di modificazioni a circoscrizioni giudiziarie; e quando mi sono riferito a chi siede al banco dei Ministri, ho parlato del Governo e non del Guardasigilli.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale si procede alla speciale.

Do lettura dell'art. 1:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1882 la borgata Sterpito cesserà di far parte del comune di Atella e sarà aggregata al comune di Avigliano per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questa legge sarà poi a suo tempo votata con le altre a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti di legge N. 182, 195, 194.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per « Cessione al Municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran carcere cellulare ».

Se ne dà lettura.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola si passerà alla speciale.

Si darà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di cessione:

a) del fabbricato di ragione demaniale già in uso dello ufficio telegrafico posto in Milano in piazza Mercanti, n. 10, a favore di quel municipio, da essere abbattuto per l'apertura di una nuova via di congiunzione fra la piazza dei Mercanti ed il Cordusio, opera dichiarata di utilità pubblica col regio decreto 10 novembre 1875, pel prezzo di lire 75,492 30, ed alle con-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1882

dizioni determinate dallo istromento 28 maggio 1879, n. 1756, nei rogiti del notaio dottore Gaetano Castaldini;

b) della torre, già Osservatorio astronomico in Milano, attigua alla chiesa di San Giovanni in Conca, già di proprietà del municipio di Milano ed a favore del medesimo, da essere abbattuta per il prolungamento della via Carlo Alberto, opera dichiarata di utilità pubblica col regio decreto 5 gennaio 1879, pel prezzo di lire 5000, ed alle condizioni recate dall'istromento 13 gennaio 1879, n. 7569, nei rogiti del dottore notaio Stefano Allocchio.

(Approvato).

Art. 2.

Il prezzo delle indennità di espropriazione di cui all'art. 1 sarà accreditato al Demanio ed imputato a favore del municipio di Milano, nella liquidazione finale del debito e credito tra lo Stato ed il municipio stesso a dipendenza del valore delle opere per la costruzione da questo assunta del gran carcere cellulare in quella città.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà poi a suo tempo alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Estensione ai militari di bassa forza passati nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della marina dell'art. 36 della legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2^a) ».

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

Agli individui del Corpo Reali equipaggi ed agli assistenti del genio navale che hanno fatto passaggio nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della Regia Marina è esteso il beneficio che l'art. 36 della legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2^a), concede agli ufficiali dei Corpi militari soppressi, quello cioè, di potere ottare per le leggi di pensioni militari

in base alla posizione che avevano quando cessarono dal servizio militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo articolo unico.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e trattandosi di articolo unico si voterà poi cogli altri a scrutinio segreto.

Ora viene il progetto di legge intitolato: « Convenzione colla Società delle strade ferrate sarde per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci ».

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del progetto di legge e della relativa Convenzione.

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 3 luglio 1881, tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, *interim* del Tesoro, per l'amministrazione dello Stato, e la Società delle strade ferrate sarde, per la concessione alla Società medesima della costruzione e dell'esercizio d'una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci.

Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al Golfo degli Aranci.

Fra le LL. EE. il commendatore Alfredo Baccharini, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Agostino Magliani, Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, contraenti in nome dello Stato da una parte, e

La Società delle strade ferrate Sarde sotto il titolo di « Compagnia reale delle ferrovie Sarde » rappresentata dal signor commendatore avvocato Epaminonda Segrè, consigliere delegato e direttore generale della medesima, a quest'atto specialmente autorizzato per deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti 4 maggio 1881, come dall'estratto qui allegato sotto la lettera A.

Si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La linea di strada ferrata, che a termini della

convenzione stipulata sotto la data 1° maggio 1877, approvata con legge 20 giugno successivo, n. 3910, arriva a Terranova, sarà prolungata fino al Golfo degli Aranci, secondo il progetto che sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

È fatta concessione alla Compagnia reale delle ferrovie Sarde della costruzione e dell'esercizio, a spese, rischio e pericolo della Compagnia medesima, del prolungamento da Terranova al Golfo degli Aranci, indicato nell'articolo precedente, in aggiunta alle concessioni portate da detta convenzione 1° maggio 1877.

Art. 3.

La linea da Terranova al Golfo degli Aranci dovrà essere compiuta ed aperta al servizio dei viaggiatori e delle merci a grande e piccola velocità, entro due anni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, che la Società avrà obbligo di presentare al Ministero dei Lavori Pubblici entro due mesi dalla data della legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 4.

Saranno applicate alla concessione della linea da Terranova al Golfo degli Aranci le disposizioni stabilite per le altre linee concesse alla Compagnia nella predetta convenzione del 1° maggio 1877, approvata con legge 20 giugno stesso anno, n. 3910; nonchè del relativo capitolato d'oneri; i raggi delle curve e i limiti delle pendenze saranno determinati nei progetti approvati dal Ministero.

Art. 5.

Il materiale d'armamento ed il materiale mobile da introdursi dall'estero in franchigia di dogana per la prima provvista della costruzione e dell'esercizio della linea concessa, saranno ammessi nella qualità e quantità indicate nella tabella che sarà presentata all'approvazione dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, per quanto però i detti materiali non si possano

trovare nello Stato ad uguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 6.

Sarà elevato da lire 230 a lire 265 il prezzo minimo delle obbligazioni da emettersi dalla Compagnia, onde raccogliere il capitale necessario alla costruzione ed alla provvista del materiale mobile della linea concessa.

Art. 7.

Per poter regolarmente applicare le garanzie chilometriche al pagamento degli interessi e dell'ammortizzazione delle obbligazioni emesse dalla Compagnia, in base alla convenzione 1° maggio 1877, e di quelle altre da emettersi in virtù della presente, il cui servizio è fatto direttamente dal Tesoro dello Stato, le garanzie medesime saranno liquidate trimestralmente.

Le liquidazioni dei primi tre trimestri di ogni anno saranno provvisorie e delle somme da esse risultanti saranno accreditati alla Compagnia i quattro quinti, salvo a liquidare il conto definitivo alla fine dell'anno.

Ogniquale volta i quattro quinti accreditati alla Compagnia alla fine di un trimestre non bastassero a far fronte alla spesa per il servizio delle obbligazioni, essa Compagnia, sopra richiesta della Direzione generale del Tesoro, verserà la differenza necessaria per completare il fondo occorrente per il pagamento di quella spesa, fermo, in caso d'inadempimento, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 22 della convenzione 1° maggio 1877.

Art. 8.

Sulla ritenuta del decimo che sarà praticata nei singoli abbuonconti da farsi alla Compagnia per i lavori e le provviste relative alla costruzione ed armamento della linea da Terranova al Golfo degli Aranci, il Governo tratterà la somma necessaria per acquistare lire 4,000 di rendita consolidato italiano 5 per cento, che resterà vincolata nelle casse dello Stato a titolo

di cauzione, per essere restituita alla Compagnia dopo il collaudo finale di detta linea.

Le cedole d'interessi che si matureranno frattanto sopra detta rendita, saranno riscosse semestralmente dalla Compagnia.

Art. 9.

Compiuta la linea da Terranova al Golfo degli Aranci, questa sarà considerata come parte integrante e formante un tutto assieme colle altre ferrovie Sarde del 1° e del 2° periodo; di guisa che i prodotti di quella linea concorreranno a formare la media di cui nel 2° comma dell'articolo 11 della su accennata convenzione 1° maggio 1877.

Art. 10.

La presente concessione avrà la medesima durata di quelle delle altre linee ferroviarie Sarde, giusta l'articolo 29 della convenzione 1° maggio 1877.

Art. 11.

Al Golfo degli Aranci la Società concessionaria si obbliga di eseguire e mantenere a sue spese un molo che raggiunga per lo approdo dei piroscafi un tirante d'acqua di metri sei, e sia provvisto dell'occorrente scalo per i viaggiatori e per il carico e scarico delle merci, da farsi direttamente tra i treni della ferrovia ed i piroscafi.

Inoltre la Società sarà obbligata di costruire i locali necessari nella stazione della ferrovia per il ricovero ed il ristoro dei viaggiatori.

Art. 12.

Per l'applicazione della sovvenzione chilometrica la lunghezza del nuovo tronco di ferrovia da Terranova al Golfo degli Aranci sarà misurata dal centro del fabbricato viaggiatori della stazione di Terranova all'estremità della nuova stazione da stabilirsi al detto Golfo degli Aranci.

A questa lunghezza sarà aggiunta quella compresa fra il centro di quest'ultima stazione e la estremità del molo da costruirsi.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà valida se non dopo approvata per legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge e relativa Convenzione.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, trattandosi di un progetto di legge composto di un solo articolo, la votazione ne sarà fatta a scrutinio segreto.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto degli otto progetti di legge che abbiamo testè posti in discussione.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Avverto i signori Senatori che vi sono ancora all'ordine del giorno d'oggi due altri progetti di legge, e li prego a rimanere nell'Aula.

Proclamo il risultato delle votazioni fatte a scrutinio segreto:

1. Aggregazione del Comune di Bargagli al Mandamento di Staglieno:

Votanti	80
Favorevoli	75
Contrari	5

(Il Senato approva).

2. Aggregazione dei Comuni che costituiscono il Mandamento di Montichiari al Distretto notarile di Brescia:

Votanti	80
Favorevoli	74
Contrari	6

(Il Senato approva).

3. Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Messina:

Votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

(Il Senato approva).

4. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti d'appello di Catania e Catanzaro :

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva).

5. Aggregazione della borgata Sterpito al Comune di Avigliano in Basilicata :

Votanti	80
Favorevoli	70
Contrari	10

(Il Senato approva).

6. Cessione al Municipio di Milano di stabili demaniali, ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran carcere cellulare :

Votanti	81
Favorevoli	76
Contrari	5

(Il Senato approva).

7. Estensione ai militari di bassaforza passati nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della marina, dell'art. 36 della legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie 2^a :

Votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

(Il Senato approva).

8. Convenzione colla Società delle strade ferrate sarde per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci :

Votanti	79
Favorevoli	70
Contrari	9

(Il Senato approva).

Discussione dei progetti di legge N. 191, 176.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge intitolato : « Spesa pei lavori necessari all'assetto definitivo delle cliniche universitarie nell'ospedale di Sant'Orsola in Bologna ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PACCHIOTTI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PACCHIOTTI, *Relatore*. Avendo avuto l'onore di essere eletto Relatore dell'Ufficio Centrale intorno a questo progetto di legge, ch'esso unanimemente approvò, applaudendo al saggio principio che lo informa, avrei desiderato aggiungere alla Relazione alcune considerazioni in favore di altre cliniche universitarie, alle quali si dovrebbe applicare lo stesso principio per quella savia giustizia distributiva che è norma dei Governi liberali. Nol feci per non incagliare la discussione e la votazione di una legge cotanto necessaria, anzi urgente. Ma voglia il Senato acconsentire colla sua usata benevolenza che io colga questa occasione per esporre brevissimamente le condizioni attuali delle cliniche dell'Università torinese, la quale invoca da anni parecchi ciò che oggi meritamente si concede allo Spedale di Sant'Orsola in Bologna.

Il principio che regge il presente disegno di legge, consiste nello stabilire un'equa convenzione tra il Governo e l'Amministrazione ospedaliera a fine di concorrere insieme nelle spese occorrenti all'assetto definitivo delle cliniche universitarie.

Da una parte il Governo ha lo stretto obbligo di somministrare ai professori di clinica ed alla studiosa gioventù tutti i mezzi indispensabili ad un'alta istruzione medica; dall'altra non è giusto che sia lasciato alle Amministrazioni spedaliere l'enorme peso della cura dei malati, delle ingenti spese pel mantenimento delle cliniche. Ebbene, quello e queste operando di conserva, aiutandosi a vicenda, con una convenzione che assicuri la durevole esistenza

di un elevato insegnamento clinico, colle spese divise tra Governo ed Ospedale, quello ottiene con tenue contributo il suo intento, questo apre le sue porte ai malati, provvedendoli delle sapienti cure di clinici illustri; il primo vede fiorire la sua Università, il secondo accresce splendore alla sua città e reca nuovo beneficio all'umanità sofferente.

Ecco adunque trovata la vera soluzione di un arduo problema che s'impone in tutte le città dove hanno sede importanti Atenei, vasti Ospedali, Scuole cliniche di primo ordine. Possa questo problema essere risolto nello stesso modo dovunque, perciò anche nella mia Torino.

Ecco lo stato delle cose.

Nello Spedale maggiore di San Giovanni esistono da oltre 40 anni due cliniche mediche e due chirurgiche, le quali furono sempre dirette da professori distinti. Le quattro cliniche non aveano tra tutte che 70 letti fino al 1880. Ora esse ne hanno 200. La dotazione del Governo non superò mai lire 12,000 annue fino a due mesi fa. In quest'anno l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione aggiunse 13,200 lire, ed io ho il grato incarico di attestargliene la nostra viva gratitudine.

Ma ciò basta forse? Anzi tutto si desidererebbe una convenzione simile a quella che si stabilì per le cliniche di Bologna, poichè per tal guisa si assicura per lungo tempo la esistenza delle cliniche di Torino; poi si invocherebbe la dotazione di 41,500 lire annue che si concedono oggi a Bologna, o per lo meno di 30 mila lire annue, che si chiesero 2 anni sono per Torino.

Ed invero in una riunione tenutasi per invito dell'ex-Ministro De Sanctis dal rettore dell'Università, col preside della Facoltà, coi 4 professori di clinica e col capo dell'amministrazione dello Spedale, si convenne alla unanimità di chiedere al Governo una dotazione annua di lire 30,000 a cominciare dal 1° gennaio 1880. Ed a tutti parve che codesta domanda avesse trovato benevolà accoglienza presso il Ministro, e che quelle 30,000 lire potessero essere stanziare nel bilancio. Ciò non si avverò.

Ma intanto il commissario regio Garelli, con molto zelo, intelletto ed attività, riformò lo Spedale e le cliniche, dotando quello e queste di acqua potabile, di illuminazione a gas, di caloriferi, di anfiteatri, di gabinetti, di laboratori, di maggior numero di letti, di nuovi assistenti,

di inservienti, di mezzi di medicazione, di strumenti chirurgici, di sale per deposito ed autopsie, di tutto, sicchè non recò meraviglia se si spesero da 300 a 400 mila lire in un lavoro che igienicamente mutò lo Spedale così da renderlo bello, sano, pulito, nitido, elegante, il più grande ed imponente di Torino.

Nè tutto è finito. Mancano ancora per le due cliniche chirurgiche due grandi sale per le operazioni e per le lezioni, mancano gabinetti e sale per le investigazioni scientifiche e per esami di malati speciali, manca il danaro per compiere questi accessori indispensabili.

Che più? In quella medesima guisa che due o tre anni sono un canonico direttore dell'interno scrisse una lettera al Rettore annunciandogli ch'egli avrebbe dovuto licenziare le cliniche dallo Spedale, così per mancanza di danaro, per necessità di economia, oggi forse corriamo pericolo di vedere chiuse le cliniche per tre mesi di vacanze autunnali, con grande umiliazione per i clinici, sebbene eglino abbiano ricusato qualunque compenso dallo Spedale, certo con sommo danno dei malati della città, i quali perderebbero per tre mesi 200 letti.

Tante sono le strettezze nelle quali si agita l'Amministrazione ospedaliera, che lo stesso Consorzio universitario, fondato con meravigliosa generosità dalla Provincia e dal Comune di Torino per ispendere 50,000 lire annue in favore delle scienze sperimentali e medico-chirurgiche, si affrettò a stabilire 4 mila lire annue per alcuni letti delle cliniche e da 8 a 10 mila lire, se non erro, per gli anfiteatri e laboratori delle cliniche mediche. Tanto è vivo l'interesse della città per mantenere fiorente e gloriosa la sua Università, che affronta qualunque sacrificio pur di vederne accresciuto lo splendore e la rinomanza in rapporto col progresso incessante della scienza.

Venga dunque il Governo in nostro aiuto con una equa dotazione.

Noi siamo molto modesti nei nostri desideri. Mentre il Parlamento votò una somma colossale per la costruzione di un Istituto clinico modello in Roma, che sia di esempio e di stimolo agli Italiani, mentre a Napoli si preparano larghe sovvenzioni per mettere in migliore assetto le cliniche di quella splendida Università, mentre a Firenze prospera l'insegnamento clinico ed a Padova il Governo dona,

se non erro, 70 mila lire annue, ed a Bologna giustamente ne assicura più di 40 mila, che cosa sono 30 mila lire annue per le scuole cliniche di Torino, le quali hanno 200 letti per istruire ed educare una numerosa ed ardente e studiosa gioventù, speranza d'Italia?

Se codesta modesta domanda potesse essere oggi favorevolmente accolta dal Governo, sarebbe somma ventura, poichè giungerebbe in buon punto ad agevolare l'opera generosa dell'attuale Presidente della Amministrazione dello Spedale di San Giovanni, il quale s'affatica in mezzo ad ostacoli infiniti ed a difficoltà d'ogni maniera a reggere le sorti del nostro massimo nosocomio. Quest'uomo venerando che accoppia ad un alto intelletto uno dei più nobili, puri e virtuosi caratteri ch'io mi conosca, quest'uomo ch'è onore di questa Alta Camera, così ricca di uomini eminenti, il Senatore Vegezzi, avrebbe un conforto ai suoi dolori nel trovare il Governo arrendevole ai suoi desiderî.

È ormai tempo che io concluda.

Quando l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, che è ad un tempo uno dei clinici più eminenti dei tempi nostri e uomo dotato di elevata coltura, abbia esaminato e trovato esatti tutti i documenti che si riferiscono a codesta questione delle nostre cliniche generali; quando egli trovi che il bilanciò, nella sua elasticità, gli permetta di far crescere fino a 30,000 lire la dotazione attuale di 25,200 lire, voglia egli accondiscendere alla nostra domanda. L'Amministrazione dello spedale di San Giovanni e la città di Torino gliene saranno riconoscenti.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha facoltà di parlare.

ACTON, *Ministro della Marina*. Se l'onorevole Senatore Pacchiotti volesse mettere in iscritto la sua raccomandazione, mi farei un dovere di comunicarla all'onorevole mio collega Ministro della Pubblica Istruzione, onde egli possa prenderla in considerazione.

Senatore PACCHIOTTI, *Relatore*. Mi farò un dovere di farlo. Intanto ringrazio l'onorevole Ministro della sua gentile premura.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Si rileggono gli articoli del progetto.

Art. 1.

È approvata la spesa straordinaria di lire 238,500 per completare il pagamento dei lavori eseguiti e da eseguirsi nell'edifizio dell'ospedale di sant'Orsola in Bologna, pel definitivo assetto di quelle cliniche universitarie.

È aperta la discussione sopra questo articolo primo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

La detta somma sarà ripartita in nove anni e stanziata nei rispettivi bilanci passivi del Ministero della Pubblica Istruzione, dal 1882 al 1890, in ragione di lire 26,500 all'anno.

(Approvato).

Art. 3.

L'annua somma di lire 26,500 sarà, a titolo di rimborso ed a seconda delle condizioni che verranno stabilite dal Ministero, pagata all'amministrazione degli ospedali civili di Bologna, per cura della quale i lavori vengono eseguiti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto sopra questo progetto di legge.

Abbiamo ancora all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Disposizioni per la giubilazione degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della Regia Marina ».

Domando all'on. signor Ministro della Marina se egli accetta che la discussione si faccia sul progetto dell'Ufficio Centrale, o se invece intende che la si faccia sul progetto ministeriale.

ACTON, *Ministro della Marina*. Io accetto che la discussione si faccia sul progetto della Commissione; soltanto mi riservo di proporre un emendamento all'articolo quarto del progetto ministeriale che è diventato l'art. 5 del progetto della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. D'accordo coll'on. signor Ministro della Marina, l'Ufficio Centrale propone una nuova dizione dell'art. 5, che riguarda la perdita dal diritto alla pensione, ritenendo che per l'art. 1° del progetto - il quale dice applicabili ai lavoranti avventizi ed agli operai permanenti della Regia Marina le leggi del 20 giugno 1851 e del 26 marzo 1865 - siano pure applicabili ad essi tutte le disposizioni che riguardano la perdita del diritto alla pensione nel personale di bassa forza della marineria.

Ma per la peculiarità del servizio di questi lavoranti ed operai, e per necessità di disciplina, si riconosce la opportunità di estendere la perdita del diritto a pensione, anche quando commettessero furti o tentativi di furti nei regi stabilimenti marittimi o sulle regie navi.

Per modo che - ritenuto che per tutti gli altri casi e motivi di perdita di diritto a pensione provveda l'art. 1, e che qui basti accennare alla perdita di questo diritto, in conseguenza al furto o tentativo di furto - si sarebbe concordato l'articolo che l'on. Ministro della Marina credo abbia fatto pervenire al banco della Presidenza, il quale è così concepito:

« Per dono il diritto di conseguire giubilazione anche gli operai ed i lavoranti che siano espulsi per furto o tentativi di furto nei regi stabilimenti marittimi o sulle regie navi ».

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Senatore BERTOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLINI. Veramente io avrei dovuto aspettare a chiedere la parola quando il nuovo articolo proposto fosse venuto in discussione; ma, se il Senato me lo permette, dirò due parole.

PRESIDENTE. Sull'intero progetto o sull'articolo sostituito?

Senatore BERTOLINI. Sull'articolo emendato, ma aspetterò che venga in discussione.

PRESIDENTE. Allora la discussione generale è chiusa. Si darà ora lettura degli articoli per procedere alla speciale.

Art. 1.

Agli operai permanenti ed ai lavoranti avventizi della regia marina è concesso il dritto alla giubilazione, applicando ad essi le norme stabilite pei militari di bassa forza dalle leggi sulle pensioni di ritiro per la regia marina del 20 giugno 1851, n. 1208, e del 26 marzo 1865, n. 2217.

Per la detta applicazione sono assimilati a furieri maggiori tutti gli operai ed i lavoranti retribuiti con mercede giornaliera di lire 4 o più; a sergenti quelli retribuiti con mercede di lire 3 50 o più, ma che non raggiunga le lire 4; a caporali quelli retribuiti con mercede giornaliera di lire 2 50 o più, ma inferiore a lire 3 50; e finalmente a soldati quelli retribuiti con mercede inferiore a lire 2 50.

Conseguentemente le pensioni di giubilazione saranno regolate dalla seguente tabella:

CATEGORIE	Minimo a 25 anni di servizio	AUMENTO per ogni anno di servizio o di campagna	Massimo a 40 anni di servizio comprese le campagne
Operai e lavoranti con mercede giornaliera di lire 4 o più. . .	Lire 500	Lire 15	Lire 725
Operai e lavoranti con mercede di lire 3 50 o più, ma che non raggiunge le lire 4	415	10	565
Operai e lavoranti con mercede di lire 2 50 o più, ma inferiore a lire 3 50	360	7	465
Operai e lavoranti con mercede giornaliera inferiore a lire 2 50	300	6	400

(Approvato).

Art. 2.

Il tempo di servizio utile per ottenere la giubilazione è la somma dei successivi periodi di servizio effettivo prestato da ogni individuo in

qualità di operaio o lavorante presso qualsiasi stabilimento della regia marina.

È cumulabile, per istabilire la detta durata di servizio utile per la giubilazione, anche la durata di servizi militari o civili prestati presso Amministrazioni dello Stato, se questi servizi danno diritto a giubilazione.

Non è utile, per istabilire la durata del servizio per la giubilazione, quello prestato prima che l'individuo abbia compiuto il suo 17° anno di età.

(Approvato).

Art. 3.

Quando un operaio permanente od un lavorante avventizio della regia marina, già giubilato come tale in virtù della presente legge, è riammesso in uno stabilimento della regia marina, cessa il suo diritto alla già assegnata pensione di giubilazione per tutto il tempo durante il quale egli rimane novellamente iscritto nei ruoli, salvo a tener conto di tutto il servizio prestato prima e dopo della prima giubilazione, quando fosse nuovamente giubilato.

(Approvato).

Art. 4.

Agli operai e lavoranti che sono stati retrocessi a classe inferiore, per ragione di avanzata età, o per infermità che li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, è liquidata la pensione sulla mercede più elevata alla quale erano pervenuti. A quelli che sono stati retrocessi a classe inferiore per deficienza di solerzia o di abilità nel mestiere, è liquidata la pensione sulla mercede che godono nell'epoca della giubilazione.

(Approvato).

Art. 5.

Perdono il diritto di conseguire giubilazione anche gli operai ed i lavoranti che siano espulsi per furto o tentativi di furto nei regi stabilimenti marittimi o sulle regie navi.

Senatore BERTOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Bertolini ha la parola.

Senatore BERTOLINI. Due erano i dubbi che questo articolo, quale era proposto, aveva sollevato nell'animo mio. Uno era relativo alla qualità del furto, pel quale si perde il diritto di conseguire la giubilazione; l'altro per le ultime parole dell'articolo primitivo le quali dicevano: « *per gravi infrazioni alla disciplina ed al servizio* ».

Io non comprendeva come si dicesse *per gravi infrazioni*; mi domandavo quali erano le gravi e quali le non gravi. Ma l'articolo surrogato dall'egregio signor Ministro, d'accordo coll'Ufficio Centrale, del quale ha dato lettura l'egregio nostro Presidente, mi toglie questo dubbio, giacchè siffatto inciso è stato cancellato. Mi rimane l'altro dubbio.

Io domanderei alla gentilezza dell'egregio signor Ministro e dell'Ufficio Centrale di dichiarare quali siano i furti per i quali si perde il diritto di conseguire la giubilazione.

Mi spiegherò meglio.

È necessario che il furto sia qualificato semplicemente per il luogo in cui si commette; o è necessario che sia qualificato anche per la *res furtiva*, di maniera che si perda il diritto alla pensione da coloro soltanto che commettono furti di cose appartenenti agli stabilimenti marittimi o alle regie navi?

Si tratta è vero di cosa la quale oggettivamente non ha grande importanza, perchè vediamo che le pensioni si elevano al più a 725 lire; ma, soggettivamente parlando, ha importanza grandissima: imperciocchè si tratta di persone, le quali d'ordinario non hanno altri mezzi di sussistenza all'infuori di siffatta pensione che loro è concessa da questo progetto di legge. Io quindi ripeto la preghiera all'onorevole signor Ministro ed all'Ufficio Centrale di dirmi qualche parola che possa risolvere questo dubbio.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Prima di rispondere all'onorevole Bertolini sarà opportuno ricordare, che quest'articolo è stato emendato di concerto fra l'onorevole signor Ministro e l'Ufficio Centrale, appunto perchè la generale applicazione delle leggi marittime militari a questi operai, fatta nell'art. 1, li rende passibili di tutte le sanzioni che le leggi penali stesse contengono per rispetto alla per-

dita della pensione dipendente da quei reati o da quei fatti pei quali la perdono anche gl'individui di bassa forza militare.

Qui si è messa una sanzione che va in aggiunta a quelle altre....

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*... sanzioni penali e che si reputa necessaria, così per lo speciale servizio a cui adempiono questi operai permanenti e lavoranti avventizi, come per garantire l'amministrazione della marina da fatti troppo facili a commettersi, e che si devono prevenire e reprimere, ancora che la loro prova non passi attraverso la trafila d'un giudizio.

L'onorevole Bertolini ha domandato: Per perdersi questi diritti in dipendenza di furto o tentativo di furto, che cosa si deve ricercare? La qualità della cosa che è oggetto del furto o del tentativo di furto, oppure qualche altra?

Io credo di poter rispondere, che la circostanza dalla quale consegue la perdita del diritto a pensione, riguardi il luogo; per modo che qualunque furto o tentativo di furto commesso in un regio arsenale o in una regia nave, il quale dia luogo all'espulsione, porti con sè la perdita del diritto a pensione.

In quanto ai furti di altro genere, essi sono soggetti alla sanzione della legge comune, ed a quelle delle leggi ricordate nell'art. 1 e dei relativi regolamenti.

In quanto alla ragione per la quale si pone questa sanzione di perdita del diritto a pensione in ordine al furto o al tentativo di furto, mi pare abbastanza evidente; in ogni caso l'onorevole signor Ministro della Marina potrà aggiungere altre ragioni che possano mettere in chiaro meglio la necessità di questo provvedimento.

Senatore BERTOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLINI. Io ringrazio l'egregio Relatore di avere sciolto questa questione, e di avermi tolto questo dubbio, imperocchè da questa discussione tutti potranno apprendere quale sia il senso dell'articolo medesimo.

Questo potrà rendere più caute molte delle persone cui l'articolo si riferisce, e gioverà a trattenerle dal commettere un furto qualsiasi anche a danno soltanto di un loro compagno, a danno di un altro lavoratore, perocchè quando tale reato sia commesso in uno stabilimento mili-

tare o in una regia nave porterà con sè la perdita del diritto della pensione.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Il nostro onorevole Collega Bertolini è soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole Finali; io veramente non ne sono soddisfatto, e sono anzi allarmato dalla lettura di quest'articolo. Mi pare che la disposizione non abbia ragione di essere, perchè essendo i lavoranti e gli operai sottoposti a tutte le leggi penali alle quali sono sottoposti i militari, ciò deve bastare. Voi volete sulle ordinarie penalità aggravare la mano, lasciando luogo all'incertezza e, permettetemi la parola, all'arbitrio.

Ciò che dico non è diretto al tale o tal altro direttore o Ministro, è diretto all'ente Amministrazione.

In fatto di leggi penali bisogna essere ben chiari e precisi, e non conviene lasciar nulla all'arbitrio.

Che l'Amministrazione abbia il diritto d'espellere i suoi impiegati sospetti, sta bene, nessuno le può negare questo diritto; ma non parmi conveniente che l'espulsione porti con sè la perdita del diritto a pensione, la perdita di un diritto acquisito. Dico di un diritto acquisito, perchè l'espulsione di un impiegato che non ha ancora acquistato diritto a pensione non è che una vera destituzione. Qualunque funzionario che non ha ancora diritto acquisito a pensione, può certamente, con le volute formalità e nei casi previsti dalla legge, essere destituito e posto fuori di servizio. In questo caso naturalmente questo diritto a pensione non lo ha acquisito e non gli è tolto; ma se appartiene questo funzionario alla categoria di quelli che, non ostante l'allontanamento dal loro ufficio, hanno diritto alla pensione, voi non glielo potete togliere se non con certe garanzie che sono assolutamente necessarie.

Ora, io dico, un uomo ha acquistato il diritto a pensione perchè ha compiuti i suoi 25 anni di servizio; salta in capo ad un funzionario qualunque di elevare a suo carico il sospetto di un tentativo di furto - e notate che dico tentativo - ebbene, voi prendete quest'operaio, lo cacciate dall'amministrazione, e quest'operaio perde il diritto a pensione.

E chi fa perdere il diritto a pensione? Lo fa

perdere il magistrato colla sua sentenza, dopo l'istruzione del processo? Ma no. Lo fa perdere forse un fatto speciale, provato, di un furto consumato, o di furto tentato, sia qualificato, sia semplice? Neppure; perchè, se c'è il furto o il tentativo di furto, è il magistrato che deve decidere; e voi non potete occultare il reato. Voi sapete bene che il reato dell'operaio o lavorante nell'opificio ha anche una qualifica. In tali casi, ripeto, voi dovete denunziare il reato ed allora è il magistrato che deve decidere.

L'espulsione adunque non può limitarsi che a certi casi di sospetto, che a certi casi di necessità di amministrazione, a tutti quei casi, nei quali noi vediamo tutti i giorni che non c'è una prova patente, non c'è una prova chiara per poter denunziare e deferire all'autorità giudiziaria; allora amministrativamente si dà un provvedimento. Suole accaderci anche questo, che, dopo di aver deferito un impiegato all'autorità giudiziaria, non ostante la decisione di questa di non aver trovato luogo a procedere o per insufficienza di prove o per altro motivo, l'Amministrazione abbia tanto in mano da dire « ma è uno scandalo che quest'uomo resti nell'Amministrazione » e che, non ostante l'assoluzione del magistrato competente, lo si allontani dall'Amministrazione. Sta bene. Ma, se questo tale ha acquistato diritto a pensione nei casi dalla legge previsti, voi, dico io, non potete privarlo di questo diritto per semplice sospetto, e senza forma di giudizio.

Da quanto ho detto, parmi dimostrato che voi dovete abbandonare alle misure disciplinari solite tutti quei fatti che sfuggono all'autorità giudiziaria e che rientrano nella cerchia delle cose amministrative, mentre che dovete rimettere all'autorità giudiziaria ed agli effetti di un giudicato tutto ciò che è penalità con i suoi gravi effetti. Quindi, se pure volete dire: espulsi dopo condanna per furto o per tentativo di furto, ditelo; sebbene un simile articolo sarebbe superfluo. A mio avviso dovrete assolutamente sopprimerlo, e lasciare che le leggi penali militari abbiano la loro applicazione.

Onorevole Ministro della Marina — io mi rivolgo a lei tanto nell'interesse dei principi che regolano la materia, quanto in quello della stessa Amministrazione — chi salverà questi

operai, questi lavoranti da quei piccoli intrighi che spesso si tramano nelle Amministrazioni? E si ricordi che qui parliamo di operai, di lavoranti! Ora, dopo aver servito per tanti anni, perchè un sorvegliante sospetti che un operaio abbia tentato di rubare una giacca, un berretto od altro oggetto qualunque ad un suo compagno, per questo supposto tentativo di furto, può l'operaio essere cacciato con perdita del diritto alla pensione?

A me ciò pare esorbitante, e non mi sento il coraggio di votare questo articolo; e credo che quanti sono in quest'Aula, e specialmente quanti si occupano di cose penali, non potranno votarlo con perfetta tranquillità.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ACTON, *Ministro della Marina*. Io francamente potrei convenire coll'onorevole Paternostro nella questione legale; però non bisogna dimenticare che in questo caso si parla di un fatto speciale, cioè si tratta di persone che vengono al lavoro senza sicurezza di fermarvisi. Per conseguenza, se ad esse si concede la pensione, è solo per uguagliarle agli operai dell'esercito. È in tale stato di cose necessario premunirsi contro la cattiva condotta degli individui ammessi negli arsenali, poichè i piccoli furti si succedono pur troppo frequentemente, ed avviene non di rado che le condanne non colpiscono il colpevole sebbene si abbiano le prove di fatto della sua colpevolezza. Molti, per esempio, rubano piccoli oggetti, come piccole verghe, minute parti di metallo che pongono nelle scarpe, ed in ciò spesso vengono sorpresi. Ora, quando è constatato il furto e l'abitudine del piccolo furto, pel quale spesso non ha luogo condanna, è necessario avere un'arma in mano per potere mandar via chi commette la mancanza.

Siccome parmi che la pensione accordata a questi operai sia una concessione, così ritengo necessaria questa restrizione per garantire il materiale dello Stato.

Senatore PATERNOSTRO. In verità io non mi spiego il sistema di questo articolo.

Parlate voi forse di perdita della pensione avuta? Allora è naturale che nessuno parlerà più di espulsione.

Parlate di perdita del diritto a pensione di

coloro che hanno acquistato questo diritto, o di coloro che ancora non l'hanno acquistato? Se di coloro i quali non hanno ancora acquistato il diritto a pensione, perchè non hanno raggiunto il numero necessario di anni per tale diritto, allora voi colla espulsione non togliete loro il diritto che non hanno acquistato, e non c'è bisogno di scrivere un articolo che non ha ragione di essere, un articolo che pare odioso, e che è incomprendibile, ingiustificabile nella presente legge.

Se voi mi parlate della perdita del diritto acquisito per colui che ha già servito per quel dato numero di anni, allora francamente voi dovete garantire e tutelare quest'uomo:

A me non basta il sospetto, non basta il supporre che ci sia un tentativo.

Io voglio qualche cosa di più; voglio il processo, voglio il magistrato.

Altrimenti questi poveri operai, che credete di proteggere, non sono protetti affatto, ma sono invece esposti al sospetto quotidiano di chi vuole nuocere loro per un motivo o per un altro.

Sapete voi che cosa può accadere? Può benissimo accadere che un operaio, nemico di un altro, durante il lavoro, faccia sparire un oggetto qualunque, e poi s'insinui al superiore che è stato Tizio o Caio. Nasce allora il sospetto del tentativo di furto; si mette fuori il povero lavorante, ed eccolo sul lastrico con la perdita del diritto a pensione.

Io, ripeto, non mi so adattare alla dizione di questo articolo.

Senatore BERTOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLINI. Dirò due parole in risposta all'onor. signor Senatore Paternostro.

A lui pare enorme che si tolga questo diritto alla pensione a coloro i quali sono soltanto sospettati, e non furono condannati veramente per furto o tentativo di furto. Ora io lo prego a riflettere che con questa legge si fa un favore.

Io ritengo le parole dell'articolo primo della legge. Noi siamo in un caso nel quale coloro ai quali si concede questo diritto non l'hanno ancora. Noi concediamo un diritto alla giubilazione ai lavoranti avventizi e agli operai della regia marina i quali prima non l'avevano. Ora si tratta insomma di un vero favore.

Perchè dunque non si potrà a questo favore annettere la condizione che sempre quando vi sia anche il solo sospetto fondato di tentativo di furto, quegli operai e lavoranti avventizi perdano il diritto di conseguire la pensione? Non vedo nulla di enorme in questa nostra deliberazione, qualora il Senato entri nell'ordine di idee mio, dell'onorevole Ministro e dell'Ufficio Centrale. Prego quindi il Senato di adottare l'articolo come fu concordato.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Ho una sola osservazione a fare.

Il favore lo accorda la nazione, l'accorda l'ente Stato, rappresentato dal Potere legislativo, il quale riconosce che ai servizi di questi lavoranti ed operai, che per lunghi anni logorano la vita e la salute in un lavoro quotidiano e penoso, si deve accordare una ricompensa. Ora, questa ricompensa voi la chiamate favore. Lo Stato non ha denari da gettare per favorire Tizio o Caio. Lo Stato non fa favori, ma accorda ricompense. Lo Stato dice: Ci è oggi una disuguaglianza di trattamento tra voi ed altri operai che servono il paese; vi si accorda diritto a giubilazione come ad altri che prestano il lavoro come voi lo prestate. Dunque non parliamo di favori.

Ma sia pure un favore; è il Corpo legislativo che rappresenta il paese, che dà la ricompensa, che accorda il favore; mentre sarebbe l'arbitrio della burocrazia che, secondo questo articolo, toglierebbe, per semplice sospetto, il favore.

Ripeto, il tentativo di furto è una cosa troppo elastica. E l'espulsione chi la fa?

Non sarà certo nè il Senato, nè la Camera che decideranno se un uomo debba o no essere espulso; se così fosse, io comprenderei la espulsione, perchè circondata di garanzie; ma invece, quando questa legge sarà fatta, essa sarà eseguita dal potere esecutivo, che è rappresentato dal Ministero, dietro di cui vi è una serie d'impiegati che va fino al sorvegliante ed oltre.

Ebbene, un giorno a questo sorvegliante può saltare il ghiribizzo di credere che ci sia stato un tentativo di furto, e fa espellere un individuo che avrebbe diritto alla pensione.

Vi pare che ciò sia ben fatto?

Se si deve votare in un argomento così delicato con leggerezza, fatelo: io non me ne sento il coraggio.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non presupponeva che si fosse impegnata una grave discussione su questo articolo, specialmente dopo averne concordato le modificazioni coll'onorevole signor Ministro.

Ma le considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Paternostro meritano di certo una risposta.

Innanzitutto vorrei pregarlo di considerare - e se me ne dimenticassi io, egli potrebbe ricordarlo a me - che perfetto diritto a pensione non c'è fino al collocamento a riposo.

I 25 anni sono il compimento di un termine minimo occorrente alla liquidazione di un diritto alla pensione, che sia altrimenti attribuito o riconosciuto.

Quando si tratta di diritto acquisito e perfetto di pensione già liquidata, allora non vi sono più ragioni disciplinari che ne inducano la perdita; perchè, quando uno ha ottenuto la pensione di riposo, non è più un servitore dello Stato.

Gli effetti poi della condanna criminale e quelli della condanna correzionale, in certi casi, sono pel pensionato limitati alla sospensione della pensione per il tempo di espiazione della pena.

Ora, quale meraviglia può esservi se a questi lavoratori ed operai si applica appunto una disposizione che vige anche per gli impiegati civili? Gli impiegati civili conseguono una pensione non per una mera generosità dello Stato, rappresentato dal Potere legislativo e dal Governo del Re, come è questa; ad essi si fa anche una ritenuta ragguagliata agli stipendi, la quale col contributo dello Stato serve a formare il fondo su cui esercitano il diritto alla pensione.

Orbene, non è scritto nella legge degli impiegati civili del 1864, non è costante giurisprudenza della Corte dei Conti, stabilita non so da quante mai decisioni, che la destituzione non sia capace di perfezionare il diritto a pensione, e che quindi l'impiegato destituito per autorità del potere esecutivo, non abbia diritto ad alcuna pensione e che il voto della Commissione, cui riguarda l'art. 32 della legge,

valga solo nei casi in cui il diritto, innanzi alla destituzione, fosse divenuto perfetto per anzianità di servizio?

Che meraviglia adunque, che una disposizione simile a quella che è fatta per gli impiegati civili, i quali si trovano in ben più favorevole posizione, si applichi anche a questi lavoratori ed operai, per i quali il diritto a pensione, lo ripeto, per essere giustificato come necessaria provvidenza, non è meno un mero dono dello Stato?

Io quindi non saprei arrendermi alle considerazioni del Senatore Paternostro.

L'onorevole signor Ministro ha con sobrietà, ma con efficacia grande di parole, accennato a ragioni gravissime per le quali, quando non ci fosse questa sanzione, che chiamerò piuttosto pecuniaria che penale, sarebbe compromessa la sicurezza delle cose esistenti negli arsenali e nelle regie navi, e si potrebbe dare frequentemente luogo a inconvenienti gravissimi. Sarebbe poi qualche cosa di enorme; che in seguito a fatti per i quali l'operaio o il lavorante di marina abbia incorso la pena dell'espulsione, potesse quasi ridersene, pensando ch'egli continuerà a ricevere senza lavorare, una provvidenza dello Stato, verso il quale ha male meritato.

Poniamo anche il caso, che ad uno di questi lavoratori si offrisse l'occasione di andare a servire in un cantiere privato; costui procurerebbe di farsi espellere dal cantiere governativo. E ci troverebbe il suo tornaconto, imperocchè cumulerebbe la pensione dello Stato colla paga che riceverebbe nel cantiere privato, venendo così per la espulsione a migliorare la sua condizione.

Lo Stato pertanto, facendo ora questa concessione, dee darsi molto pensiero circa il buon andamento del servizio negli arsenali e cantieri della regia marineria, e circa la sicurezza dei capitali ingenti e delle varie materie che si contengono e nelle navi e nei regi arsenali. Per trovare un buon fondamento alle osservazioni fatte dall'onorevole Paternostro, ed alle sue preoccupazioni, bisognerebbe supporre che i capi del servizio marittimo, e i comandanti delle navi fossero immeritevoli della fiducia, che lo Stato in essi ripone; bisognerebbe supporre abusi di potere, arbitrari, e spirito di vessazione in quelle persone, più elevate in grado;

che portano l'onorata divisa della marineria italiana.

Per queste considerazioni, alcune delle quali di ordine positivo, altre di ordine negativo, credo che il Senato possa approvare l'art. 5, così come viene proposto, ritenuto sempre che esso si riduce a questa semplice disposizione aggiuntiva, in relazione alla natura del servizio di questi individui, salve quelle generali e comuni sanzioni, che abbiamo nelle leggi e nei regolamenti della marina militare, che saranno anche ad esse applicate.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. L'onorevole Ministro in questo momento, in via, direi quasi, privata, viene ad annunziarmi che per queste espulsioni ci è sempre una Commissione d'inchiesta, una specie di giudizio disciplinare che si fa. Or bene, se si inserissero nell'articolo le parole: « espulsi dietro il parere della Commissione d'inchiesta », io accetterei l'articolo stesso.

Se il signor Ministro non ha difficoltà, poichè la Commissione d'inchiesta c'è, e non si espelle nessuno senza sentire questa Commissione d'inchiesta, accetti l'aggiunta di queste parole nelle quali parmi si possa riscontrare una qualche garanzia atta a tranquillare gli animi nostri.

Per mia parte, con quest'aggiunta potrei anche votare l'articolo.

PRESIDENTE. Il Ministro della Marina ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Io devo dichiarare che propriamente nell'organizzazione nostra non c'è una Commissione d'inchiesta stabilita permanentemente. Avviene invece che, avuto il rapporto dei carabinieri (poichè il servizio di polizia è fatto da questi), la Direzione fa immediatamente un'inchiesta per vedere di trovare dei testimoni, e quando si viene ad avere una prova di fatto, ovvero sorge la quasi certezza della reità dell'individuo accusato di furto o di tentativo di furto, il medesimo si espelle immediatamente.

Questa Commissione d'inchiesta si forma sempre per così dire ad ogni singolo caso, per cui mi pare che non si possa ora citare nella legge, perchè allora bisognerebbe istituire una Commissione d'inchiesta permanente.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Siccome nella marina debbono senza dubbio esservi dei regolamenti intorno alle espulsioni, io credo che quando si parla di espulsioni, senza aggiungere altro, s'intende che esse siano avvenute a norma dei regolamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Resterebbe ancora a porsi ai voti l'ultimo comma dell'art. 5; ma restando nell'intelligenza, che l'art. 1 abbia una generalissima applicazione, anche per quanto riguarda la sospensione del godimento della pensione già conseguita, si può benissimo sopprimere il comma medesimo.

PRESIDENTE. Siccome la soppressione, a termini del nostro Regolamento, non si mette ai voti, pongo soltanto in votazione quest'alinea.

Senatore FINALI, *Relatore*. Cotesto alinea si ritira, si annulla.

PRESIDENTE. Allora quest'alinea resta annullato.

Si procede alla discussione dell'art. 6.

Art. 6.

Sono applicate alle famiglie degli operai permanenti e dei lavoranti della regia marina tutte le disposizioni contenute nelle citate leggi del 20 giugno 1851, n. 1208, e del 26 marzo 1865, n. 2217, per le pensioni ai militari di bassa forza.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni delle leggi militari relative al permesso di matrimonio, per gli effetti della pensione alle vedove ed agli orfani, non sono applicabili ai matrimoni contratti innanzi alla pubblicazione di questa legge.

(Approvato).

Art. 8.

Gli individui di personale lavorante che appartenevano all'imperiale e reale marina au-

striaca, e le loro famiglie, hanno diritto di optare pel trattamento derivante dalla presente legge, o per quello concesso loro con risoluzione del 28 marzo 1866 dall'imperiale e reale Governo austriaco.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto delle due leggi testè votate per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Do lettura del risultamento delle votazioni a scrutinio segreto:

« Spesa pei lavori necessari all'assetto definitivo delle Cliniche universitarie nell'Ospedale di Sant'Agata in Bologna ».

Votanti	83
Favorevoli	77
Contrari	6

(Il Senato approva).

« Disposizioni per la giubilazione degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi nella Regia Marina ».

Votanti	83
Favorevoli	80
Contrari	3

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per domani:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degli impiegati civili;

Ripartizione delle imposte dirette arretrate dovute da alcuni Comuni della Provincia di Pavia;

Rimborso di spese per lavori intorno agli stabili destinati ad uso della Legazione italiana al Giappone;

Riforme occorrenti al Regolamento interno del Senato.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2 pom.).